

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

**Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
contributo sulla**

Misura 121 *‘Ammodernamento delle aziende agricole’*

Anno 2011

Delibera di Giunta Regionale n. 992 del 11/05/2009

PREMESSA

Con il presente Avviso pubblico la Provincia di Modena dà attuazione agli interventi previsti nella Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Il presente Avviso Pubblico definisce i criteri e le procedure di attuazione della Misura per l' annualità del Programma Operativo di Misura 2011.

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- ✓ Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 4161 (di seguito P.S.R.), come modificato nella formulazione da ultimo approvata dalla Decisione C (2009) 10344;
- ✓ Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), i) e articolo 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- ✓ Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- ✓ Reg. (CE) n. 1975/2006 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità.
- ✓ Delibera di Giunta Regionale n. 2177 del 27/12/2007 – approvazione PRIP di Modena;
- ✓ Delibera del Consiglio Provinciale n. 41 del 12 marzo 2008 che approva uno schema tipo di convenzione della gestione associata;
- ✓ Determina del Direttore Generale Agricoltura della Regione Emilia Romagna n. 2845 del 17 marzo 2008 in cui si approva uno schema tipo di Piano di Sviluppo Aziendale necessario per presentare le domande di contributo sulla misura 112, nonché alcune disposizioni tecniche interpretative di quanto riportato nella deliberazione n. 167/2008;
- ✓ Decreto Ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 recante “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)”;
- ✓ Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo Rurale e a interventi analoghi approvate dalla Conferenza Stato Regioni del 14 febbraio 2008;
- ✓ Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 “Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. PSR 2007-2013. Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (CE) 1975/2006 e al DM MIPAAF 1205/2008”;
- ✓ Delibera di Giunta Regionale n. 992 del 12 luglio 2010 che approva un nuovo Programma Operativo di Misura 121 per le annualità 2011 –2013;

- ✓ Determinazione del Direttore Generale Agricoltura Regione Emilia Romagna n. 7780 del 16/7/2010 che approva all'allegato 2 le nuove tabelle Ettaro Coltura;
- ✓ Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale Erogazioni Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna n. 4355 del 18/04/08 integrata dalla Determina n. 7512 del 27/06/2008 e dalla 186 del 14/5/2009.

2. Obiettivi della Misura 121

Il sostegno economico previsto dalla Misura 121 deve contribuire ad incentivare l'ammodernamento delle aziende agricole, favorendone il processo di innovazione tecnologica allo scopo di migliorarne il rendimento globale, anche attraverso lo sviluppo di investimenti interaziendali. La Misura si propone, altresì, di contribuire agli obiettivi strategici dell'Asse attivando indirettamente la domanda di formazione e consulenza e prevedendo condizioni particolari per i giovani al primo insediamento.

Gli investimenti potranno inoltre essere volti a ridurre i costi di produzione, aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli, nonché agevolarne la commercializzazione.

Per tali finalità il Piano di Investimenti (di seguito: PI) dovrà perseguire uno o più dei seguenti obiettivi operativi finalizzati ad incentivare:

- gli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- gli investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di comparti produttivi non competitivi;
- le riconversioni colturali e/o varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati, e/o ridurre i costi di produzione;
- investimenti migliorativi riguardanti l'ambiente, le condizioni igienico-sanitarie ed il benessere degli animali;
- gli investimenti volti ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso l'adeguamento dei prodotti e dei processi aziendali anche in funzione della lavorazione e della trasformazione diretta;
- gli investimenti volti a favorire la commercializzazione delle produzioni aziendali in funzione delle diverse forme di mercato;
- gli investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il ricorso alla meccanizzazione collettiva, teso alla riduzione dei costi di produzione e ad una più ampia diffusione dell'innovazione tecnologica.

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche titolari di impresa agricola che presentino domanda di intervento corredata da un PI di durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo, coerente con gli obiettivi e la strategia

dell'Asse 1, nonché della Misura 121, come definiti dal P.S.R., rispettando i requisiti di seguito specificati.

Per imprese agricole sono da intendersi sia quelle in forma singola, che quelle in forma aggregata quale quella cooperativa e di Associazione Temporanea di Impresa di cui al disposto dell'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese agricole costituenti Comunioni a scopo di godimento di cui all'art. 1100 e seguenti del codice civile.

Non potranno essere beneficiarie della Misura le imprese che dichiarino di ricadere nella condizione di "ex-bieticoltore" ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 320/2006 definito quale imprenditore agricolo che ha sottoscritto - con Società produttrici che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota - contratti di fornitura in una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Tale esclusione permane fino alla conclusione dell'iter procedimentale riferito al Programma Operativo di attuazione del Piano d'Azione regionale per il settore bieticolo-saccarifero.

4. Requisiti

4.1. Condizioni di ammissibilità dell'impresa agricola

Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve possedere le seguenti caratteristiche:

- 4.1.1. in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;
- 4.1.2. in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- 4.1.3. risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;
- 4.1.4. risultare iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente validata;
- 4.1.5. dimostrare un livello minimo di redditività;
- 4.1.6. in caso di società, almeno un socio e/o amministratore deve rivestire le caratteristiche di cui all'art. 2135 c.c.;
- 4.1.7. la durata minima delle società deve essere almeno pari alla durata dell'impegno di cui al punto 4.1.9: in caso di scioglimento anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno revocate;
- 4.1.8. impegnarsi a rispettare nella propria azienda i requisiti riferibili alla condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati;
- 4.1.9. impegnarsi alla conduzione diretta dell'azienda oggetto dell'intervento per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto

richiesto, pena la revoca del finanziamento. Potrà essere riconosciuto il mantenimento dell'impegno anche nei casi in cui l'impresa beneficiaria venga a modificarsi per consentire l'inserimento o il completo subentro di un giovane agricoltore che rientra nell'ambito familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c., avente le caratteristiche richieste per l'accesso alla Misura 112, e previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla presente Misura. L'azienda condotta, nel periodo di impegno, non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine, modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate all'Ente competente ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore di cui al Reg. (CE) 1974/2006, art. 47;

- 4.1.10. impegnarsi a mantenere le condizioni di cui ai precedenti punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;
- 4.1.11. impegnarsi a rendere disponibili i dati della contabilità aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la revoca del finanziamento.

Inoltre l'impresa, ai sensi del Reg. CE n. 1975/2006, art. 26, deve risultare affidabile, con riferimento a quanto previsto in materia dal "Manuale delle procedure, controlli e sanzioni per il PSR 2007 - 2013 " approvato da AGREA.

4.2. *Condizioni di ammissibilità dell'azienda agricola*

L'azienda agricola, intesa quale insieme dei beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

- 4.2.1. rispettare i requisiti riferibili alla condizionalità;
- 4.2.2. un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

$$\text{Volume minimo di lavoro richiesto} = [0,5 \times (1+N)]\text{ULU}$$

A tale riguardo occorre precisare che per addetti, ai fini della formula sopra indicata, si intende:

- 4.2.2.1. il titolare nel caso di impresa individuale;
- 4.2.2.2. i soci nel caso di società di persone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
- 4.2.2.3. il o i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- 4.2.2.4. il numero di dipendenti fissi dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) nel caso di società di capitale. Qualora l'impresa non disponga di dipendenti fissi, dovranno esse prese in considerazione le prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali impiegati, rapportando il montante delle giornate contabilizzate al numero di ULU "equivalenti";

- 4.2.2.5. i soci conferenti il proprio lavoro, nonché il numero di dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente;
- 4.2.2.6. il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) della cooperativa nel caso di altre forme cooperative.

4.3. *Condizioni di ammissibilità e priorità riferibili al conduttore*

Al momento della presentazione della domanda, il conduttore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

Nell'ambito di questa categoria è riconosciuta una priorità sostanziale ai progetti di imprese condotte da soggetti rientranti alternativamente in una delle seguenti categorie:

A) Conduttore che al momento della domanda possiede i seguenti requisiti:

- 4.3.1. dimostra sufficienti conoscenze e competenze professionali;
- 4.3.2. ha un'età non superiore a 65 anni;
- 4.3.3. ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- 4.3.4. dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- 4.3.5. possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato.

Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo titolare della stessa.

Nelle società di persone le caratteristiche di cui ai punti 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. e 4.3.5. dovranno essere possedute da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali.

Nelle società di capitale le caratteristiche di cui ai punti 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. e 4.3.5. dovranno essere possedute da un Amministratore.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per le società di capitale.

Si specifica che, sia nelle società di persone che nelle società di capitali, le caratteristiche di cui ai punti 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. e 4.3.5. devono essere in capo alla medesima persona fisica.

B) Conduttore giovane agricoltore che abbia presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", limitatamente ad investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) allegato a detta istanza e qualora detto P.S.A. abbia una valenza superiore a 120.000

(centoventimila) Euro. Gli investimenti del P.S.A. potranno essere finanziati sulla Misura 121 qui trattata, purché siano ammissibili nonché coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area definiti dalla Misura 121. Qualora gli investimenti del P.S.A. non rientrino nei settori/aree prioritari non potranno essere ammessi a contributo sulla Misura 121.

Si definiscono coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area i PI in cui almeno il 60% del costo totale, al netto della voce “spese generali”, è rappresentato da investimenti funzionali a detti fabbisogni.

4.4. *Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale del conduttore con priorità di cui al punto 4.3.1.*

La sufficiente capacità professionale viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

- 4.4.1. esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di società;
- 4.4.2. possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98, art. 3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero, ma legalmente riconosciuto in Italia:
 - 4.4.2.1. titolo universitario: laurea, specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà compartecipati dalle stesse;
 - 4.4.2.2. diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo;
- 4.4.3. esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:
 - 4.4.3.1. norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);
 - 4.4.3.2. normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);
 - 4.4.3.3. sicurezza sul lavoro (obbligatoria);

- 4.4.3.4. contabilità e gestione aziendale;
 - 4.4.3.5. aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;
 - 4.4.3.6. informatica applicata alla gestione aziendale;
 - 4.4.3.7. formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;
 - 4.4.3.8. normativa fiscale.
- 4.4.4. esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;
- 4.4.5. esperienza di lavoro quale quella prevista, alternativamente, ai precedenti punti 4.4.3. e 4.4.4. accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell'esame condotto da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, della L.R. 15/1997 e la cui composizione è definita al successivo punto 15.

4.5. *Criteri per verificare il reddito da lavoro agricolo del conduttore con priorità di cui al punto 4.3.3*

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP.

Questa può essere calcolata sia su base forfetaria, sia su base ordinaria, secondo l'opzione dell'imprenditore in ordine alla scelta del regime di gestione dell'azienda. Si dovrà inoltre tenere conto di eventuali indennizzi assicurativi per calamità di origine meteorologica relativi all'anno di riferimento stesso.

Nel caso in cui la base imponibile IRAP sia stata calcolata su base forfetaria, la stessa dovrà essere rettificata:

- i) in aumento:
 - per i contributi pubblici di compensazione al reddito di cui al successivo punto 4.8.1;
 - per gli acquisti di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto;
- ii) in diminuzione: per le cessioni di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto.

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

Alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata dovrà quindi essere detratto l'importo relativo ai costi del personale non dedotto; inoltre detta base imponibile dovrà essere valutata al lordo di eventuali deduzioni forfetarie applicate.

La quota di reddito da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici sfavorevoli, il Reddito Complessivo è calcolato sull'anno maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda (Anno di Riferimento). In via ordinaria per "anno solare" si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, fatto salvo il caso di esercizi fiscali diversamente concordati con l'Agenzia delle Entrate.

Qualora non si riscontrassero le condizioni di normalità di esercizio dell'impresa per l'intero triennio a causa di:

- circostanze riconducibili a cause di forza maggiore, come elencate nel Reg. (CE) 1974/2006, art. 47,
- presenza sui terreni condotti di frutteti o vigneti in fase di impianto o allevamento tale da determinare una incidenza da mancata produzione sul bilancio aziendale in misura superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile, esclusa quella zootecnica,

è consentito utilizzare i dati tenuti ai fini contabili del quarto anno solare precedente la data di presentazione della domanda.

Per il calcolo del valore del reddito derivato dall'attività agricola si potrà fare riferimento ai valori desumibili dal modello della dichiarazione presentata dall'impresa all'Agenzia delle Entrate, relativo all'Anno di Riferimento prescelto.

Dalla medesima dichiarazione e con riferimento allo stesso anno, dovranno essere desunti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da lavoro autonomo (RLA) o da lavoro dipendente (RLD).

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole.

Pertanto, nel caso in cui l'imprenditore eserciti unitamente all'attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l'incidenza del reddito dell'attività agricola rispetto a quello relativo al reddito globale da lavoro.

Tale incidenza scaturirà dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro:

$$\text{RAGR} / (\text{RAGR} + \text{RLA} + \text{RLD})$$

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

- 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

Si precisa inoltre, che per quanto riguarda i casi di conduzione associata del fondo (quali la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida), si dovrà fare riferimento ai valori relativi al reddito agrario, definiti in accordo alla normativa fiscale di riferimento.

Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 si potranno considerare, al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola, i redditi connessi alla qualità di socio, siano essi di natura subordinata che autonoma.

4.6. Criteri per verificare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola dal conduttore con priorità di cui al punto 4.3.4

Il requisito del tempo si ritiene soddisfatto qualora il conduttore dedichi alle attività agricole almeno 112,5 giornate (56,25 giornate in zona svantaggiata), calcolate secondo il procedimento descritto al successivo punto 4.9. A tale valore dovrà essere validamente aggiunto l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica, quantificato secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 1 alla deliberazione regionale n. 1693/2009.

La quota di tempo da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

4.7. Criteri per verificare la redditività economica dell'impresa

La sufficiente REDDITIVITA' ECONOMICA DELL'IMPRESA si valuta in base al reddito complessivo dell'impresa derivante dall'azienda agricola in rapporto al volume di lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come REDDITO/ULU. Si riconosce il requisito della redditività economica all'impresa agricola che dimostri di conseguire un REDDITO/ULU **superiore alla soglia del reddito di riferimento**. Per REDDITO DI RIFERIMENTO si intende il reddito determinato sulla base dei seguenti dati resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica e relativi alla Regione Emilia-Romagna:

[somma valore complessivo retribuzioni lorde dell'Industria e dei Servizi]/[numero Unità di lavoro dipendenti dell'Industria e dei Servizi (media annua)].

Tale valore, relativamente all'ultimo anno per il quale risultano disponibili i sopracitati dati statistici (anno 2004), ammonta ad Euro 24.031,56. Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna adeguare tale valore di riferimento qualora le condizioni socio-economiche e/o di mercato del settore lo rendano opportuno e comunque

con effetti a valere sugli esercizi successivi all'esercizio 2011. Il rapporto REDDITO/ULU dovrà essere superiore alle seguenti soglie per le diverse categorie aziendali:

- per le aziende condotte da giovani in zone svantaggiate: superiore a 55% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie in zone svantaggiate: superiore a 60% del reddito di riferimento;
- per le aziende condotte da giovani: superiore a 70% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie: superiore a 80% del reddito di riferimento.

4.8. *Criteri per determinare il reddito complessivo dell'impresa*

Il REDDITO COMPLESSIVO è il risultato della sommatoria del reddito da attività agricole e attività connesse (RAAC), nonché delle compensazioni al reddito di cui al successivo punto 4.8.1. Per la quantificazione del RAAC si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP, determinata con le modalità già indicate al precedente punto 4.5, fatto salvo che alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfettaria integrata, dovrà essere sommato l'importo relativo ai costi sostenuti per il personale eventualmente dedotti.

Per la determinazione della redditività dell'impresa nel caso di aziende che siano state oggetto di cessione nei tre anni precedenti la data della domanda, l'azienda del subentrante deve essere formata dalla totalità delle strutture aziendali precedentemente condotte, mentre la responsabilità gestionale deve rimanere in capo, in tutto o in parte:

- alla medesima persona fisica titolare della ditta cedente nel caso di ditta individuale cedente;
- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari/amministratori della ditta cedente nel caso di società di persone/società di capitali cedente.

Nel caso particolare di subentro di giovane in azienda condotta da familiare, per il quale al momento della domanda risulti soddisfatto il possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti di cui ai punti 4.10.1., 4.10.2. e 4.10.3.
- dimostrare un vincolo di parentela nei limiti previsti dall'art. 230 bis del c.c.

il requisito della sufficiente redditività potrà essere calcolato anche utilizzando i dati contabili degli esercizi finanziari precedenti all'insediamento e relativi all'impresa familiare.

I beni prodotti e/o i servizi resi devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale Anno di Riferimento.

4.8.1. Compensazioni al reddito

Le Compensazioni al Reddito sono tutti gli aiuti e contributi derivanti dalla Politica Agraria Comunitaria per la coltivazione di determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono tali i contributi erogati nell'anno solare scelto quale Anno di riferimento ed effettivamente incassati sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 73/2009, Reg. (CE) 1782/2003 Regime di pagamento unico;
- Reg. (CEE) 2078/92 Misure agroambientali;
- Reg. (CEE) 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CEE) 1272/88 ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VII Silvicultura, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo V Indennità compensative;
- Reg. (CE) 1254/99 Misure per la zootecnia;
- Reg. (CEE) 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti all'olio di oliva;
- Reg. (CE) 603/95 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
- Reg. (CE) 449/2001, relativo a modalità di applicazione del Reg. (CE) 2201/96 per il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

Costituiscono altresì compensazioni al reddito gli aiuti o contributi concessi sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. a) i, ii, iii, iv, v;
- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. b) i, iv, v,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

4.9. *Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda*

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera, approvata con atto del Direttore Generale Agricoltura n. 7780 del 16/7/2010 per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento ed in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore. Tale valore dovrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività

agrituristica, quantificato secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 1 alla deliberazione regionale n. 1693/2009.

4.9.1. Ubicazione dei terreni

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);
- b) zona di collina ($100\text{ m} \leq \text{quota} < 600\text{ m}$);
- c) zona di montagna (quota $\geq 600\text{ m}$).

Ai fini dell'utilizzo delle Tabelle di fabbisogno della manodopera, l'azienda si considera ricadente in una delle tre fasce altimetriche con riferimento a quella su cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

4.9.2. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità colturali

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella di Richiesta di manodopera nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. (CE) 834/2007, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30 %, ad esclusione:
 - a.1) dei cereali autunno-vernini;
 - a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;
- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. (CE) 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40 % a un massimo del 60 %.

4.9.3. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità aziendali

La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda in aggiunta all'adeguamento di cui al punto 4.9.2., quali:

- a) livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -20%. Il valore

verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro;

- b) gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, etc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di + 15%;
- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche voci della Tabella di manodopera, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +0% ad un massimo di + 10%.

4.9.4. Procedimento applicativo della tabella di Richiesta di manodopera

La sequenza per il calcolo della Richiesta di manodopera è di seguito riportata:

- a) il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:
 - a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 4.9.2.;
 - a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 4.9.2.;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di Richiesta di manodopera, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
- d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle colture riportate alle lettere a) e c) del punto 4.9.2. ed agli allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;

- e) la somma dei montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo determina un unico valore complessivo che viene corretto successivamente con gli indici di cui al punto 4.9.3;
- f) il numero di giornate così ottenuto, eventualmente integrato con le giornate derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica di cui al primo capoverso del presente punto 4.9, deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

4.10. Definizione di “impresa condotta da giovane”

Lo status di impresa condotta da giovane viene riconosciuto quando il conduttore possiede, al momento della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:

- 4.10.1. risulta insediato per la prima volta in agricoltura in data non antecedente ai cinque anni legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- 4.10.2. non ha compiuto quarant'anni;
- 4.10.3. presenta sufficienti conoscenze e competenze professionali.

I predetti requisiti devono essere posseduti:

- nell'impresa individuale, dal titolare;
- nelle società di persone, da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, da tutti gli amministratori.

Anche in caso di avvicendamenti detta condizione dovrà essere mantenuta per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo.

4.11. Definizione di “Associazione Temporanea di Impresa” (ATI)

Ai fini e per gli effetti del presente Programma Operativo si definisce ATI l'associazione temporanea di almeno tre imprese che non intendono porsi in concorrenza tra di loro e che si accordano per portare a termine congiuntamente un progetto di utilità comune. Per poter accedere alla concessione degli aiuti previsti, le imprese che intendono partecipare dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in particolare dai commi 14, 15 e 16.

L'ATI dovrà essere costituita per la totalità da imprese che possiedono individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale in capo al conduttore, di cui al precedente punto 4.3. - lett. A), i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

L'atto costitutivo dell'ATI dovrà prevedere una durata della stessa sufficiente a coprire il periodo vincolativo gravante sui beni oggetto di contributo.

Qualora il mandatario sostenga in proprio la totalità delle spese, la spesa ammissibile a finanziamento del progetto sarà soggetta al limite previsto per le imprese non associate, pari a 1.200.000 Euro.

Le spese ammesse a contributo sostenute da un'impresa nell'ambito di progetti cui aderisce in qualità di partecipante ad ATI vanno computate ai fini del rispetto del massimale ammissibile ad aiuto nel corso della programmazione.

4.12. Condizioni particolari per i giovani al primo insediamento

I giovani che abbiano presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 con progetti di valenza superiore ai 120.000 Euro di spesa potranno accedere alla Misura 121 – relativamente ad investimenti previsti nel P.S.A. – con la seguente deroga:

- i requisiti di accesso relativi al conduttore, all'impresa e all'azienda saranno valutati in base a quanto previsto dalla Misura 112.

Resta inteso che, per quanto riguarda gli investimenti, gli stessi dovranno rispondere ai criteri e priorità previsti dal presente Programma Operativo di Misura.

Il limite della dimensione economica non potrà essere derogato in sede di accertamento finale sulla realizzazione del P.S.A., pena l'inammissibilità della domanda correlata sulla presente Misura e la revoca del contributo concesso.

L'istanza sulla Misura 121 potrà essere presentata contestualmente o in data immediatamente successiva a quella di premio di primo insediamento. In entrambi i casi, è fatto salvo il principio che la domanda sulla Misura 121 sarà inserita nella prima graduatoria utile sulla base della tempistica definita dal presente Programma Operativo di Misura e che la domanda di premio di primo insediamento non potrà essere valutata positivamente fin quando non si sia proceduto alla verifica dell'effettiva concessione del contributo richiesto sulla Misura 121 e della conseguente correttezza delle previsioni finanziarie contenute nel P.S.A. connesso.

Il mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli posti in essere dalla Misura 112 costituirà motivo di decadenza anche dai benefici della Misura 121.

4.13. Comunioni a scopo di godimento

La Comunione a scopo di godimento deve avere ad oggetto beni (macchinari/attrezzature) destinati ad un impiego interaziendale nell'ambito di imprese agricole costituenti la comunione stessa.

Tutti i requisiti di accesso alla Misura dovranno essere posseduti individualmente da ognuna delle imprese costituenti la comunione, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale in capo al conduttore, di cui al precedente punto 4.3. – lett. A), i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

Il contratto, risultante da scrittura privata, da allegare alla domanda di aiuto, dovrà contenere la volontà di acquistare macchinari/attrezzature da parte delle singole imprese da destinare all'impiego interaziendale nonché la regolamentazione della comunione stessa.

Il contratto pertanto dovrà prevedere:

- l'indicazione del macchinario/attrezzatura oggetto della comunione;
- le modalità di riparto del costo dell'investimento tra i partecipanti e le corrispettive quote di partecipazione alla comunione, nonché il concorso alle spese che si rendessero necessarie;
- il patto di indivisibilità della comunione per un periodo di tempo che non potrà essere inferiore alla durata del vincolo di destinazione del bene finanziato;
- l'indisponibilità delle quote e il divieto di cessione ad altri del godimento del bene per tutta la durata della comunione;
- le regole di custodia e di utilizzazione del bene per garantirne un'equa e razionale fruizione, in ragione della partecipazione economica di ciascuno nell'investimento;
- la modalità di definizione delle eventuali controversie tra le parti.

In relazione ai macchinari per i quali è prevista l'immatricolazione, la carta di circolazione dovrà riportare tutti i comproprietari.

La scrittura privata dovrà essere debitamente registrata e la documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dovrà essere prodotta all'atto della presentazione della domanda di pagamento.

Ai fini della corretta rendicontazione dell'intervento, i beneficiari dovranno richiedere al venditore che ognuna delle fatture emesse pro-quota riporti oltre all'oggetto dell'acquisto (tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente) il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti.

5. Aree di intervento della Misura

La Misura è applicabile su tutto il territorio regionale.

L'azienda è situata in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.

Qualora l'azienda sia costituita da una pluralità di UTE, la localizzazione economicamente prevalente degli investimenti individuerà la UTE e il corrispondente centro aziendale di riferimento¹.

¹ Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche).

Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il caso, ad es., di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.).

6. Entità degli aiuti

In generale, per gli investimenti che fruiscono dell'aiuto ai sensi della Misura 121, il massimale di spesa ammissibile a contributo nell'arco del periodo di programmazione è fissato nella misura di:

- a) Euro 3.000.000 per ATI e società costituite in forma di cooperativa agricola;
- b) Euro 1.200.000 per tutte le imprese non ricadenti nelle precedenti categorie.

L'investimento massimo per PI è pari a 150.000 Euro di spesa ammissibile/ULU; il numero delle ULU è riferito alla richiesta di manodopera della struttura aziendale già determinata secondo quanto previsto al precedente punto 4.9.

I limiti sopra indicati sono elevati del 100% nel caso di investimenti dedicati a impianti di trasformazione aziendali o interaziendali, inclusi quelli per la produzione di energie da fonti rinnovabili, a condizione che il prodotto trasformato sia per almeno i 2/3 di provenienza aziendale.

Ciascuna impresa può presentare complessivamente fino a quattro PI nel periodo di programmazione, con un limite massimo di tre PI finanziati, fermo restando che ai PI presentati da imprese che abbiano già avuto due PI finanziati sarà attribuito un fattore di priorità inferiore mediante riduzione del 75 % del punteggio assegnabile al PI, secondo quanto previsto nei bandi provinciali relativamente al criterio di priorità "Tipologia d'intervento". L'entità dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, viene calcolata sulla spesa massima ammissibile.

Le caratteristiche soggettive del beneficiario, la natura dell'investimento e la sua localizzazione determinano l'ammontare dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile in base alla seguente tabella:

Zone	Strutture (esclusa prod. energia fonti rinnovabili)		Dotazioni (esclusa prod. energia fonti rinnovabili)	Investimenti per energia da fonti rinnovabili (utilizzo biomasse agroforestali)	Investimenti per energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico)
	Imprenditore ordinario	Azienda con giovane al primo insediamento			
Normali	40%	45%	35%	40%	20%
Svantaggiate	45%	50%	35%	40%	20%

Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come "centro aziendale" il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).

Per quanto riguarda le imprese condotte da giovane al primo insediamento, per beneficiare della maggiore contribuzione sarà necessario che siano presenti le seguenti condizioni:

- nelle società di persone, gli ulteriori soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali devono possedere tutti i requisiti previsti al 4.10;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, gli ulteriori amministratori devono possedere tutti i requisiti previsti al punto 4.10.

7. Condizioni di ammissibilità dei Piani di Investimento (PI)

I PI dovranno:

- 7.1. prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti decorrente dalla data di adozione dell'atto di concessione del sostegno:
 - non superiore a 8 mesi se il PI prevede solo l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature "standard", ovvero escluse macchine speciali prodotte su ordinazione;
 - non superiore a 12 mesi negli altri casi.

Tali termini non si applicano nel caso di PI collegati alla misura 112, per i quali il periodo di realizzazione degli investimenti deve considerarsi al massimo di 18 mesi, in coerenza con i tempi di realizzazione del P.S.A.: tale termine è peraltro da considerarsi improrogabile e pertanto in tal caso non opera quanto disposto ai successivi punti 13.3 e 13.4 in materia di proroghe.

- 7.2. contenere l'elenco degli investimenti con relative spese previste con codifica da Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna o riferimenti ad eventuali preventivi di acquisto di beni e/o servizi;
- 7.3. prevedere una spesa minima pari a 20.000 Euro, fatti salvi i casi di investimenti inseriti in progetti di filiera, per i quali tale valore è ridotto a 10.000 Euro;
- 7.4. prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere con inizio lavori successivo alla presentazione della domanda. Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita; per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente.

8. Limiti di ammissibilità degli investimenti

Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al settore di produzione, escludendo in ogni caso:

- 8.1. l'acquisto di diritti di produzione, diritti di reimpianto vigneti;
- 8.2. l'acquisto di animali;
- 8.3. l'acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;

- 8.4. l'acquisto di dotazioni usate;
- 8.5. l'acquisto di terreni, fabbricati e la costruzione di nuove abitazioni;
- 8.6. la costruzione di strutture/l'acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione;
- 8.7. l'acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
- 8.8. gli investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini di adeguamento siano scaduti, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 17. con riferimento ai beneficiari della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori";
- 8.9. gli interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006;
- 8.10. gli interventi riferiti all'agriturismo;
- 8.11. le manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli destinati ad uso abitativo;
- 8.12. le costruzioni/manutenzioni straordinarie di immobili ad uso abitativo;
- 8.13. gli acquisti effettuati in data uguale o precedente alla data di presentazione della domanda di aiuto ai sensi della L.R. n. 15/97, art. 16, comma 2 e 3;
- 8.14. gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici, ad eccezione di quelli previsti dalla L.R. n. 43/97 e degli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che fruisca di tariffe agevolate in base alla normativa nazionale;
- 8.15. gli investimenti già previsti nel proprio P.S.A. da giovani titolari di specifica istanza sulla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori", qualora lo stesso rivesta una dimensione economica inferiore a 120.000 Euro.

Si precisa che non sono ammissibili gli investimenti in strutture ed attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni proposti da imprese aventi titolo ad accedere al sostegno di cui alla Misura 123 del P.S.R..

9. Categorie generali di interventi ammissibili

Le spese ammissibili a finanziamento potranno essere riconducibili alle seguenti categorie:

- 9.1. Investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:
 - 9.1.1. la costruzione e ristrutturazione di beni immobili (inclusi i miglioramenti fondiari);
 - 9.1.2. l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.
- 9.2. Investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al precedente punto 9.1, quali:
 - 9.2.1. acquisto di software;

- 9.2.2. creazione e/o implementazione di siti internet;
- 9.2.3. acquisto di brevetti e licenze;
- 9.2.4. onorari di professionisti e consulenti.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 20% di quelle per investimenti materiali, con un massimo del 10% per le voci di cui al precedente punto 9.2.4.; nell'ambito del 10% potranno essere altresì rendicontate, quali spese generali, le spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi e di pubblicità di cui al Reg. CE 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 522/2009.

Gli investimenti devono inoltre:

- 9.3. essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'azienda;
- 9.4. essere conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento stesso;
- 9.5. essere riferibili alle tipologie di seguito specificate:
 - 9.5.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (inclusi miglioramenti fondiari) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
 - 9.5.2. acquisto di macchinari, impianti tecnologici o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
 - 9.5.3. riconversioni colturali e varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione;
 - 9.5.4. investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici;
 - 9.5.5. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e per migliorare il benessere degli animali;
 - 9.5.6. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali;
 - 9.5.7. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
 - 9.5.8. investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi quelli finalizzati alla produzione di biomasse da impianti forestali a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry);
 - 9.5.9. investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di aziende agricole operanti in comparti produttivi non competitivi.

Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda di cui al punto 9.3 è riconosciuto nel caso in cui il PI proposto comporti un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti:

- introduzione di nuove tecnologie;
- introduzione di innovazioni di processo;
- diversificazione / riconversione delle produzioni;
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Come meglio specificato nella determinazione del Direttore Generale Agricoltura della Regione Emilia Romagna n. 2845/2008 riportato per completezza dell'avviso pubblico all'allegato 4 del presente avviso pubblico.

Gli investimenti finanziati sono soggetti a vincolo di destinazione quinquennale per i beni mobili e decennale per i beni immobili ai sensi della L.R. n. 15/1997.

10. Interventi prioritari per settore di produzione primaria e specifiche limitazioni/esclusioni

Con riferimento alle filiere e ai fabbisogni di intervento identificati nelle strategie dell'Asse, nell'ambito dei settori di produzione ammissibili ad aiuto si identificano quali prioritarie le seguenti tipologie di intervento con le eventuali specifiche limitazioni/esclusioni:

10.1. Settore cereali

Sono prioritari:

- investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- acquisto di macchine/attrezzature idonee all'applicazione delle tecniche dell'agricoltura di precisione al fine di un utilizzo interaziendale.

Limitazioni/Esclusioni:

- investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali sono ammessi esclusivamente per il farro e per le produzioni biologiche ottenute applicando i metodi di cui al Reg. (CE) 834/2007. Per tutte le altre colture, sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

10.2. *Settore delle colture oleoproteaginose*

Sono prioritari:

- investimenti in innovazioni di processo attraverso la razionalizzazione dei mezzi tecnici, finalizzate alle richieste del mercato, al miglioramento della salubrità, della qualità del prodotto e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Limitazioni/Esclusioni:

- interventi in strutture ed attrezzature per la lavorazione delle produzioni aziendali sono ammessi limitatamente all'essiccazione.

10.3. *Settore degli ortaggi freschi e patata*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative e alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione della riduzione dei costi;
- investimenti funzionali al corretto utilizzo della risorsa idrica ed alla riduzione dell'impatto ambientale;
- investimenti per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata);
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda;
- dotazioni di durata tecnica inferiore ai 5 anni;
- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP, per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti). In caso di adesione PARZIALE,

ai fini della presente demarcazione, l'impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l'adesione all'OP non opera.

10.4. *Settore frutta fresca*

Sono prioritari:

- interventi di riconversione varietale in funzione di specifiche, nuove esigenze di mercato;
- investimenti per impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche (impianti antibrina, antigrandine);
- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie innovative ed alla razionalizzazione dei mezzi tecnici, anche in funzione dell'abbattimento dei costi;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale ed alla corretta gestione delle risorse idriche;
- investimenti per migliorare la catena del freddo in tutte le fasi di vita del prodotto, in particolare per potenziare la pre-refrigerazione del prodotto (intesa quale refrigerazione destinata al trattamento della produzione fresca in atmosfera non controllata);
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di frutteti che hanno beneficiato di aiuti per l'espanto della specie considerata (come da Reg. (CE) n. 2200/97);
- gli impianti di frutteti finanziati dovranno essere realizzati - per ogni specie - nella misura minima del 70% (in termini di superficie investita) con varietà o cultivar comprese nelle liste varietali raccomandate dalla Regione, ad eccezione degli impianti realizzati in aziende biologiche con cultivar locali;
- per i nuovi impianti di drupacee (olivo escluso) e pomacee è fatto obbligo di utilizzare materiale certificato "virus esente", ai sensi del D.M. del 24 luglio 2003. Solo per le drupacee (olivo escluso), limitatamente alle varietà non ancora in certificazione ma di cui è stato avviato l'iter per l'inserimento nel sistema di certificazione, è possibile impiegare materiale vegetale cartellinato come "Bollino blu", secondo l'accordo di programma sulla tracciabilità del materiale di propagazione delle drupacee in Emilia-Romagna. La Regione provvederà annualmente a definire l'elenco delle varietà "Bollino blu" impiegabili e tale elenco sarà disponibile nel sito Ermesagricoltura alla voce "Disciplinari di produzione integrata". Anche nel caso di autoproduzione di drupacee (olivo escluso) e pomacee è vincolante l'utilizzo esclusivo di materiale certificato "virus-esente";
- sono esclusi impianti di refrigerazione superiori alla normale capacità produttiva dell'azienda;

- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP, per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti). In caso di adesione PARZIALE ad OP, ai fini della presente demarcazione, l'impresa NON è considerata socia di OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l'adesione all'OP non opera.

10.5. *Settore dell'ortofrutta e patate trasformate*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati all'adozione di tecnologie volte a razionalizzare il ciclo produttivo ed ad introdurre innovazioni di processo;
- investimenti per potenziare e razionalizzare l'uso dei mezzi tecnici.

Limitazioni/esclusioni

- sono esclusi i progetti proposti da imprese agricole socie di OP, per investimenti con dimensione finanziaria complessiva inferiore a 100.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti). In caso di adesione PARZIALE ad OP, ai fini della presente demarcazione, l'impresa NON è considerata aderente ad OP qualora il PI sia riconducibile ad investimenti relativi alle produzioni per le quali l'adesione all'OP non opera.

10.6. *Settore vitivinicolo*

Sono prioritari:

- investimenti in tecnologie innovative ed innovazione di processo;
- investimenti per la razionalizzazione dell'uso dei mezzi tecnici finalizzata a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto;
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e alla corretta gestione delle risorse idriche;
- acquisto di macchine per la gestione meccanizzata del vigneto, anche al fine di un utilizzo interaziendale;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di vigneti (reimpianti, ristrutturazioni) in quanto previsti dal Reg. (CE) n. 555/2008 - OCM Vino.

10.7. *Settore colture sementiere*

Sono prioritari:

- investimenti per l'innovazione tecnologica e l'introduzione di attrezzature innovative anche a carattere interaziendale;
- investimenti finalizzati al miglioramento delle strutture di essiccazione – conservazione del prodotto;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità e di produzioni NO-OGM.

Nessuna limitazione/esclusione

10.8. Settore forestazione produttiva

Sono prioritari:

- interventi per aumentare le biomasse vegetali ad uso energetico

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di Short Rotation Forestry (SRF) in aree della Rete Natura 2000;
- sono esclusi impianti di dimensione inferiore ad 1 ha o aventi larghezza inferiore a 20 m. Qualora l'investimento sia realizzato su corpi diversi, ogni singolo perimetro imboschito dovrà avere estensione uguale o superiore a 0,5 ha e larghezza minima di 20 metri;
- sono esclusi impianti di SRF privi delle necessarie autorizzazioni nei casi in cui, a motivo dell'estensione, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A. (L.R. 9/1999 e successive modifiche, All. B.2, punto B.2.4);
- sono esclusi impianti realizzati con specie e/o varietà non contemplate nell'apposito elenco approvato con atto del Direttore Generale Agricoltura n. 2845/2008 e suoi eventuali successivi aggiornamenti e modifiche;
- sono esclusi impianti realizzati con specie e/o varietà non contemplate nell'apposito elenco approvato con atto del Direttore Generale Agricoltura n. 2845/2008 e suoi eventuali successivi aggiornamenti e modifiche L'atto 2845/2008 riporta l'elenco delle seguenti specie:

Impianti a turno biennale o triennale:

Cloni di pioppo (*Populus* spp.) iscritti nel Registro Nazionale come idonei ad uso da biomassa.

Impianti a turno quadriennale - quinquennale:

- cloni di pioppo in generale;
- pioppo nero (*Populus nigra* L.)
- pioppo bianco (*Populus alba* L.)
- frassino ossifillo (*Fraxinus oxycarpa* Bieb)

- olmo (gen. *Ulmus* spp. e ibridi),
- ontano nero (*Alnus glutinosa* Gaertner)
- ontano napoletano (*Alnus cordata*)
- eleagno (*Eleagnus angustifolia*)
- acacia (*Robinia pseudoacacia* L.)
- acero (gen. *Acer* spp.)
- ciliegio (*Prunus avium*; *P. Mahaleb*, *P. cerasifera*)
- salice (*Salix* spp. e cloni).

La scelta delle specie dovrà in ogni caso tenere debitamente conto delle caratteristiche ecologiche della stazione sulla quale la piantagione sarà realizzata e l'utilizzo del materiale di moltiplicazione dovrà avvenire in conformità alla normativa vigente.

- sono esclusi gli interventi proposti qualora non sia verificata, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:
 - disponibilità di un contratto di fornitura di biomassa ad impianti per la produzione di energia;
 - inserimento dell'impresa agricola e dei terreni interessati in un accordo/progetto di filiera;
 - inserimento dell'impianto di SRF in un progetto integrato che preveda contestuali investimenti connessi alla trasformazione/utilizzazione della biomassa prodotta.

In ogni caso gli impianti saranno ammissibili se sottoposti a Piano di coltura e conservazione da cui si evidenzino specie/clone, densità d'impianto, turni (con durata minima biennale e massima quinquennale) e le pratiche colturali previste.

10.9. *Settore foraggere*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse foraggere;
- investimenti per migliorare la qualità dei foraggi essiccati.

Limitazioni/Esclusioni:

- interventi relativi alle foraggere annuali.

10.10. *Settore Bieticolo – saccarifero*

Sono prioritari:

- investimenti rivolti a razionalizzare e migliorare l'utilizzo dei mezzi meccanici anche in funzione della riduzione dei costi;
- interventi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale ed alla corretta gestione delle risorse idriche.

Limitazioni/Esclusioni:

- interventi che comportino un aumento di capacità produttiva.

10.11. *Settori vegetali minori (Aceto Balsamico- Florovivaismo Vivaismo frutticolo)*

Sono prioritari nel settore minore Aceto Balsamico Tradizionale di Modena:

- Investimenti nelle fasi di trasformazione e di confezionamento del prodotto;
- Investimenti volti alla commercializzazione del prodotto;

Sono prioritari nel settore minore Aceto Balsamico di Modena:

- Investimenti volti alla trasformazione e commercializzazione del prodotto di elevata distintività (da mosti e aceti ottenuti da uve prodotte) e trasformato nel territorio modenese;

Per entrambi i settori minori sopradescritti le aree prioritarie sono la Pianura e la Collina:

Limitazioni/Esclusioni:

La Ditta beneficiaria dell'aiuto deve utilizzare uve e mosti ottenuti prevalentemente in azienda ed almeno i 2/3 della produzione di uve e mosti debbono essere ottenuti in ambito delle Province di Modena e Reggio Emilia e il 100% ottenuti in ambito regionale.

Non sono pertanto ammissibili interventi proposti da imprese agricole che trasformino in Aceto Balsamico di Modena uve e mosti prodotti fuori regione Emilia Romagna.

Sono prioritari nel settore minore Florovivaismo Vivaismo frutticolo:

- Investimenti volti alla realizzazione di serre per la produzione e vendita;
- Investimenti volti all'ottimizzazione delle fonti energetiche e di risparmio idrico;
- investimenti in strutture di difesa attiva per in contenimento di virosi e batteriosi (screen-house);

Il settore minore è prioritario nella Pianura;

Limitazioni/Esclusioni:

In ogni caso, l'azienda nelle sue linee di produzione deve rispettare quanto previsto dalla L.R. 3/2004 e dal passaporto verde.

Nell'ambito del PRIP di Modena sono stati altresì riconosciuti dei “**comparti minori**” riportati nella sottostante tabella;

Comparti minori	Esigenze di ammodernamento e ristrutturazione prioritarie	Aree Prioritarie di intervento (Pianura Collina Montagna)
Tartufo della valle del Dolo e del Dragone	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti volti alla lavorazione, confezionamento e valorizzazione del prodotto, legati in particolare alla manutenzione del territorio; - Investimenti per la difesa e la protezione delle piante; 	Montagna con priorità per Comuni di Prignano, Montefiorino, Frassinoro e Palagano quindi altre aree di Montagna centrale
Noci del territorio modenese	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti nella trasformazione e vendita del prodotto ottenuto da mali prodotti nel territorio modenese; - Investimenti rivolti alla valorizzazione e commercializzazione del prodotto; 	Collina e Pianura
Patata del territorio di Montese	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti nelle fasi di produzione, conservazione, trasformazione e vendita finalizzati alla valorizzazione del prodotto; 	Montagna e Collina con il territorio di Montese, Zocca Guiglia e Frassinoro prioritari sugli altri Comuni
Marrone del territorio Appennino modenese	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti nelle fasi di produzione, conservazione, trasformazione e vendita finalizzati alla valorizzazione del prodotto; - Investimenti per la difesa e la protezione delle piante; 	Montagna
Mirtillo e altri Piccoli frutti del sottobosco	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti nella fase di conservazione del prodotto fresco raccolto nonché nella trasformazione, commercializzazione del prodotto allo scopo di aumentare il valore aggiunto delle produzioni locali; 	Montagna con priorità alla macroarea PRIP “crinale”

10.12. Settore carni bovine

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla riconversione degli allevamenti da latte a carne;
- investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie;
- investimenti finalizzati a ridurre l’impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- interventi finalizzati alla produzione di vitelli da ristallo (linea vacca-vitello).
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell’ambito delle produzioni aziendali.

Nessuna limitazione/esclusione

10.13. *Settore carni suine*

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della citata Direttiva Nitrati ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali;
- acquisto di dispositivi ad alta efficienza per la separazione dell'azoto dai liquami, al fine di un utilizzo interaziendale.

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli interventi non conformi e non compatibili con il "Piano risanamento e tutela delle acque – Stralcio comparto Zootecnico".

10.14. *Settore carni avicole*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità.

Nessuna limitazione/esclusione

10.15. *Settore latte alimentare e latticini freschi*

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed al razionale utilizzo delle risorse idriche;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali;

- investimenti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi del latte e dei suoi derivati.

Limitazioni/Esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 80 posti vacca in pianura e 40 posti vacca in collina e montagna: le zone vengono individuate sulla base della fascia altimetrica, di cui al precedente punto 4.9.1. (calcolo delle ULU aziendali), nella quale ricade il terreno da edificare. Eventuali eccezioni potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa;
- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;
- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrato al momento della presentazione della domanda di pagamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di quote latte. Resta fermo pertanto che la titolarità di quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere adeguata alla capacità produttiva di tutta l'azienda e mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo. Non saranno considerate valide, ai fini del conteggio della quota necessaria, eventuali compensazioni di quote che potranno intervenire a livello nazionale.

10.16. *Settore formaggi stagionati a denominazione di origine protetta*

Sono prioritari:

- investimenti finalizzati alla valorizzazione economica delle caratteristiche intrinseche del prodotto;
- investimenti afferenti la fase di allevamento e di raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.
- investimenti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi del latte e dei suoi derivati;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali.

Limitazioni/Esclusioni:

- in generale non sono ammesse nuove edificazioni di stalle con meno di 80 posti vacca in pianura e 40 posti vacca in collina e montagna: le zone vengono individuate sulla base della fascia altimetrica, di cui al precedente punto 4.9.1. (calcolo delle ULU aziendali), nella quale ricade il terreno da edificare. Eventuali eccezioni potranno essere valutate solo qualora la struttura proposta risulti complementare ad altre già presenti in azienda e pertanto in relazione al patrimonio zootecnico complessivo della stessa;
- non sono ammissibili interventi proposti da soggetti non in regola con le quote di produzione, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla Misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione di titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale secondo le modalità riportate al punto seguente;
- in generale non sono ammissibili interventi che comportino un aumento di capacità produttiva non coperta da quota di produzione. Il possesso della quota relativa all'incremento produttivo conseguito a seguito degli interventi deve essere dimostrato al momento della presentazione della domanda di pagamento secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di quote latte. Resta fermo pertanto che la titolarità di quota complessiva dimostrata a conclusione dell'intervento deve essere adeguata alla capacità produttiva di tutta l'azienda e mantenuta per tutta la durata del periodo vincolativo. Non saranno considerate valide, ai fini del conteggio della quota necessaria, eventuali compensazioni di quote che potranno intervenire a livello nazionale.

10.17. *Settore Uova*

Sono prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali;
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.

Nessuna limitazione/esclusione

10.18. *Settore zootecnia minore (ovicapri - carne/latte, bufalini - carne/latte, equidi, cunicoli, api)*

Sono prioritari nel settore minore Ovicapri:

- Investimenti in attrezzature e/o strutture per la porzionatura e confezionamento della carne e/o la mungitura e la trasformazione del latte in formaggio, finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni e alla loro commercializzazione;
- Investimenti per la valorizzazione del prodotto legati in particolare alla manutenzione del territorio;
- Investimenti per la gestione dei prati e dei pascoli utilizzati dai pastori

Il settore minore è prioritario nell'area di Montagna, in particolare nella macroarea del crinale come definito nel PRIP di Modena.

10.19. *Limitazioni e vincoli ad investimenti trasversali a più settori*

Gli IMPIANTI IRRIGUI oggetto d'intervento dovranno essere atti a garantire la riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'uso di appositi contatori volumetrici applicati alla fonte di approvvigionamento idrico aziendale, che a tal fine potranno costituire elemento di spesa finanziabile. Le tipologie di impianto ammissibili ad aiuto sono state individuate con determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 2845/2008 che definisce finanziabili le seguenti tipologie di impianti, incluse le necessarie opere di adduzione:

- ✓ Macchina irrigua semovente ad ala avvolgibile (rotolone) attrezzata con irrigatore "a cannone", dotata di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo dei volumi e della velocità di arretramento;
- ✓ Macchina irrigua semovente ad ala avvolgibile (rotolone) attrezzata con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 atmosfere), dotata di manometro sulla macchina e sulla barra, centralina elettronica di controllo dei volumi e della velocità di arretramento;
- ✓ Spruzzatori con irrigatori aventi coefficiente di variazione della portata < 10%;
- ✓ Irrigazione a goccia o ala gocciolante con irrigatori aventi coefficiente di variazione della portata < 5%;
- ✓ Pivot
- ✓ Ranger.

I beneficiari saranno impegnati a garantire l'utilizzo di tali impianti secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica, mediante applicazione in azienda di uno tra i seguenti metodi di calcolo della quantità irrigua opportuna: supporti informatici (IRRINET), strumenti aziendali specialistici, o altri eventualmente già previsti per soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007, art. 25. L'utilizzo di tali metodi dovrà essere in ogni caso debitamente documentato e verificabile.

L'utilizzo degli impianti idraulici dovrà essere coerente al Piano regionale di Tutela delle Acque di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 40/2005.

Al fine di razionalizzare l'uso della risorsa idrica in zone collinari e montane anche regolandone il deflusso nel corso della stagione, potrà essere prevista in forma complementare agli impianti irrigui ed alle opere di adduzione la realizzazione di invasi aziendali di accumulo delle acque meteoriche e superficiali ad uso irriguo, di dimensioni pari o superiori a 5.000 metri cubi ed inferiori a 50.000 metri cubi.

Nell'ambito della presente Misura saranno inoltre finanziabili opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale, mentre le condotte principali a servizio interaziendale saranno finanziabili a valere sulla Misura 125.

Riguardo agli INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, non sono differenziati livelli di priorità fra gli interventi ricadenti in questa tipologia. Sono ammissibili esclusivamente interventi atti a produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche. Con riferimento a tale tipologia di interventi, saranno da tenere in considerazione le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- ✓ gli impianti che rispettano le condizioni di ammissibilità dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui l'utilizzo dell'energia elettrica e/o termica prodotta risulti prevalente nel ciclo produttivo aziendale. La prevalenza si intende verificata quando il 51% della capacità produttiva dell'impianto risulti assorbito dalle esigenze di utilizzo aziendali, quantificate in base al consumo aziendale medio annuo, tenuto conto anche dei maggiori consumi potenzialmente conseguenti alla realizzazione del PI;
- ✓ non saranno in ogni caso ammissibili a finanziamento impianti di potenza superiore ad 1 MWatt.

In via generale, per gli interventi bioenergetici, sarà necessario evidenziare in una relazione tecnica di accompagnamento al PI che il rendimento energetico dell'operazione risulta positivo.

11. Utilizzo dei criteri di priorità

Ai fini della formazione della graduatoria, la Provincia di Modena ordinerà i progetti ammissibili utilizzando quali primi criteri di ordinamento le seguenti tipologie nella sequenza indicata e fra loro subordinate:

- 1) progetti presentati da conduttori che fruiscono della priorità sostanziale relativamente alla tipologia di giovane agricoltore che abbia presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 limitatamente ad investimenti previsti nel P.S.A. con valenza superiore a 120.000 Euro e coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area secondo quanto previsto dal P.S.R. 2007-2013 ovvero nei P.R.I.P. per le priorità legate ai settori minori. Tale priorità opererà esclusivamente qualora la spesa ammissibile a contributo sia compresa tra 20.000 Euro e 250.000 Euro (limite innalzato a 400.000 Euro nel caso di PI afferenti ai settori “carne bovina”, “carne suina”, “latte alimentare e latticini freschi”, “formaggi stagionati a denominazione di origine protetta” nonché di PI dedicati ad impianti di trasformazione dei prodotti aziendali);
- 2) progetti presentati:
 - da conduttori che fruiscono della priorità sostanziale relativamente alla tipologia di conduttore con differenziate capacità professionali, età non superiore a 65 anni e reddito e tempo di lavoro agricolo almeno superiori al 50% del reddito complessivo e del tempo di lavoro complessivo, come definito al punto 4.3. lettera A);
 - da conduttori che rientrano nella tipologia di giovane agricoltore che abbia presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 limitatamente ad investimenti previsti nel P.S.A. con valenza superiore a 120.000 Euro e coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area secondo quanto previsto dal P.S.R. 2007-2013 ovvero nei P.R.I.P. per le priorità legate ai settori minori con investimenti superiori ai limiti per i quali opera la priorità di cui al punto 1).

Tra le categorie descritte ai precedenti alinea non opera alcuna preferenza in ordine all’inserimento in graduatoria.

- 3) progetti che hanno i requisiti di ammissibilità previsti dalla Misura e che non rientrano nelle due priorità precedentemente descritte.

La Provincia di Modena al fine di facilitare la suddivisione delle domande presentate nei primi tre criteri sopraindividuati, riconosce:

- ✓ al primo criterio 1): punti 300;
- ✓ al secondo criterio 2): punti 150;
- ✓ al terzo criterio 3): punti 0.

La Provincia di Modena per ordinare i progetti nell’ambito di ciascuna delle tre tipologie sopra definite utilizzerà i criteri di priorità sotoriportati e i relativi punteggi massimi

calcolati sul punteggio massimo complessivo attribuibile ad un PI (100 punti a cui sommare quelli derivanti dai primi tre criteri sopraindicati):

- **priorità della TIPOLOGIA D'INTERVENTO** con riferimento alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione individuate a livello di P.S.R. per ciascun settore ovvero nei P.R.I.P. per i settori minori:

max. 30 punti

Il punteggio attribuibile è determinato in proporzione all'incidenza della spesa ammessa, rispondente a fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area, rispetto alla spesa ammessa complessiva del PI. Per investimenti ad utilizzo plurimo (es. fabbricati con più destinazioni d'uso quale ad esempio ricovero macchine e fienile) se non ripartibili pro quota si deve considerare il punteggio più basso.

Il punteggio è attribuibile a progetti in cui la quota di investimenti finalizzata alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione prioritarie definite da PSR e/o dal PRIP per settori e/o comparti minori sia almeno pari al 60% del costo totale del progetto, al netto della voce spese generali. Ciò in quanto si definiscono coerenti con i fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore ed area i Piani di Investimento in cui almeno il 60% del costo totale, al netto della voce “spese generali”, è rappresentato da investimenti funzionali a detto fabbisogno. Alla definizione della soglia minima del 60% possono concorrere diversi interventi rispondenti a diversi fabbisogni di intervento prioritari.

I fabbisogni definiti prioritari per ciascun settore sono quelli riportati al punto 10 del presente avviso pubblico e i punteggi relativi sono riportati nell'allegato 5 del presente avviso pubblico.

Per interventi ricadenti in fasce altimetriche e in settori non prioritari (ovvero che nella priorità per settori d'intervento sottostante non hanno neanche 1 punto) sulla tipologia di intervento non si ha diritto ad alcun punteggio anche se si fanno interventi prioritari nel settore di intervento e nella fascia altimetrica di cui alla sottostante tabella.

Nel caso particolare di PI presentati da imprese aderenti ad OP ortofrutticole, si precisa che l'attribuzione del punteggio di merito al progetto, nonché la determinazione della spesa ammissibile ai fini del raggiungimento della soglia minima di dimensione economica di un PI, dovranno tenere conto dell'insieme degli investimenti realizzati dall'impresa nell'ambito del Programma operativo dell'Organizzazione di Produttori cui aderisce e del presente Programma Operativo, qualora da realizzare nel periodo ricompreso tra la presentazione della domanda di aiuto e la data prevista per la realizzazione del PI stesso. Resta inteso che in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione degli investimenti sarà necessario verificare la completa realizzazione di tutti gli interventi previsti.

- **priorità dei SETTORI DI INTERVENTO** rispetto alle aree territoriali in base alla gradazione prevista nella scheda di Misura del P.S.R. ovvero nei P.R.I.P. per i settori minori (priorità alta, media, bassa):

max 25 punti

Questo parametro premia l'ubicazione dell'intervento proposto rispetto alla zonizzazione preferenziale individuata per ciascun settore /comparto definito nella scheda di Misura del PSR e del PRIP per i settori – comparti minori in ciascuna delle tre fasce altimetriche in cui è suddivisa la Provincia di Modena (pianura – collina e montagna occidentale).

Ogni investimento costituente il Piano di Investimento dovrà essere ricondotto al settore di appartenenza (esempio il fienile al settore foraggiero).

Nel caso di Piani di investimento ricadenti in diversi settori, il punteggio sarà attribuito valutando l'incidenza percentuale degli investimenti ricadenti nei diversi settori sul totale della spesa ammessa del progetto presentato moltiplicando per il punteggio attribuito al settore corrispondente. Per investimenti generici, (es. atomizzatore in aziende frutticole e viticole) ovvero che possono essere ricondotti a più settori diversi, si tiene a riferimento il settore prevalente aziendale determinato sulla Plv dell'ultimo anno disponibile.

Ai fini dell'utilizzo e dell'attribuzione del criterio verrà altresì considerata l'ubicazione del fabbricato o dell'opera di miglioramento fondiario in cui l'intervento è destinato ad essere realizzato.

La localizzazione del PI in una determinata fascia altimetrica è determinata dalla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento. In particolare si riconoscerà che l'intervento ricade nella fascia altimetrica:

- ✓ *di pianura*: quando realizzato su superfici inferiori ai 100 metri sul livello del mare;
- ✓ *di collina* quando realizzato su superfici maggiori dei 100 e inferiori ai 600 metri sul livello del mare;
- ✓ *di montagna* quando realizzato su superfici superiori ai 600 metri sul livello del mare.

Qualora un PI interessi superfici ricadenti in fasce altimetriche (pianura - collina - montagna) diverse, si dovrà prendere quella su cui ricade la prevalenza economica degli investimenti oggetto della richiesta di intervento.

Qualora gli investimenti consistano esclusivamente in beni mobili il cui utilizzo riguardi l'intera S.A.U. aziendale, si dovrà prendere la fascia altimetrica su cui ricade la prevalenza della superficie aziendale.

I punteggi attribuibili nell'ambito di ciascun settore ai differenti livelli di priorità sono fissati proporzionalmente e coerentemente al peso massimo assegnato al criterio stesso. Il criterio non è utilizzabile nel caso di investimenti afferenti a settori individuati quali non prioritari nell'ambito della zonizzazione indicata a livello di P.S.R. ovvero nel P.R.I.P. di Modena per i settori minori.

PRIORITA' DA PSR		Range Punteggio per il SETTORE
XXX	Priorità alta da PSR	da 18 a 25 punti

XX	Priorità media da PSR	da 9 a 17 punti		
X	Priorità bassa da PSR e “comparti minori” da PRIP	da 1 a 8		
	Nessuna priorità	0 punti		
Settore di intervento nelle singole Fasce Altimetriche		Pianura	Collina	Montagna
Formaggi stagionati DOP		17	25	25
Latte alimentare e latticini freschi		0	17	25
Colture foraggere		17	25	25
Vitivinicolo		17	25	0
Frutta fresca		17	8	0
Ortofrutta e patate trasformate		13	3	0
Carni Bovine		0	17	17
Carni Suine		17	0	0
Ovinicoltura e zootecnia minore		0	0	25
Bieticolo saccarifero		15	0	0
Cereali		14	0	0
Oleoproteaginosi		13	0	0
Forestazione produttiva		9	0	0
Ortaggi freschi		8	0	0
Carni Avicole, Uova, Colture sementiere		0	0	0
Settore minori e Comparti minori di intervento definiti dal PRIP di Modena nelle singole Fasce Altimetriche		Pianura	Collina	Montagna
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena		23	23	0
Aceto Balsamico di Modena		19	19	0
Florovivaismo		18	0	0
Tartufo della valle del Dolo e del Dragone			7	7
Noci del territorio modenese		7	7	
Patata del territorio di Montese			7	7
Marrone del territorio Appennino modenese			7	7
Mirtillo e altri Piccoli frutti del sottobosco				7

- **priorità per IMPRESE ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI** riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale (ad esempio: OCM Ortofrutta ex Reg. (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche, L.R. 24/2000) relativamente agli interventi da realizzare nel proprio ambito di intervento:

max. 5 punti

- **priorità GENERALI:** verranno attribuite sulla base della tabella sottoriportata

max 25

Priorità generali		24 punti massimi di cui 14 punti da PRIP
a	Priorità ad imprese condotte da giovani (come definito nel paragrafo 4.10 del presente avviso) insediati in zone svantaggiate di montagna ai sensi della Direttiva CEE 268/75 (*)	5,5
b	Priorità ad imprese condotte da giovani (come definito nel paragrafo 4.10 del presente avviso) insediati in zone NON svantaggiate (*)	4,5
c	Priorità per interventi riferibili al settore biologico	5,5
d	Priorità per interventi riguardanti produzioni a qualità regolamentata, quali riconosciuti nella Misura 132	5
e	Priorità a PI presentati da imprenditori che abbiano fruito di attività di consulenza nell'ambito della Misura 114 "Consulenza aziendale" coerente con i contenuti del PI stesso	1
f	Priorità a Piani di investimento che comportano vantaggi per l'occupazione comprovanti da accordi siglati con le parti sociali che intraprendono percorsi di certificazione verso la responsabilità sociale di impresa adottando la certificazione SA 8000 e le certificazioni ambientali ISO 14001 e la registrazione EMAS	2
g	Interventi realizzati da aziende ubicate in zone svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 268/75 per interventi nei settori formaggi stagionati DOP, foraggiere, latte alimentare, carni bovine, ovicapri e limitatamente alla fascia altimetrica di "collina" anche il vitivinicolo	5

- **Criteri di Priorità individuati nel PRIP di Modena non ricompresi nei precedenti:** fino ad un massimo di 16 punti come da tabella sottoriportata:

Criteri di Priorità individuati nel PRIP di Modena		16 punti massimi da PRIP
	TIPOLOGIA D'IMPRESA	Punti
h	Impresa individuale o società con almeno 1 socio giovane imprenditore agricolo (< 40 anni di età) (*)	4
i	Imprese individuali o società aventi almeno 1 coadiuvante giovane (< 40 anni di età) (*)	2
l	Insediamiento effettuato da imprenditrici donne e/o in società in cui le imprenditrici siano rappresentate come riportato nel presente capitolo 11 quale criterio di preferenza per i pari punteggio	5,5

m	Insediamiento in azienda il cui centro aziendale e la prevalenza della SAU ricada nelle aree ad alto valore naturalistico come definito dal PRIP di Modena	5,5
n	Imprese che aderiscano ad accordi agroambientali locali	1
o	Terzo o Quarto Piano presentato avendo già avuto ammessi a contributo due Piani di investimento	- 35

(*) Nell'ambito dei criteri evidenziati con le lettere "a", "b", "h" ed "i" ovvero da un asterisco, il beneficiario potrà prenderne solo uno, quello di punteggio più alto.

A parità di punteggio nell'ordinamento delle graduatorie la Provincia di Modena potrà utilizzare quale criterio di precedenza la figura dell'imprenditore donna nella ditta individuale mentre per le società si valuterà la composizione minima con prevalenza femminile secondo la seguente casistica:

- nelle società di persone dovranno essere imprenditrici almeno il 33%, con approssimazione sempre al numero superiore, dei soci;
- nelle società di capitale la presenza femminile dovrà essere, in alternativa:
 - a) in capo all'amministratore unico ove previsto;
 - b) in capo al 33% dei membri del consiglio di amministrazione, con approssimazione sempre al numero superiore;
 - c) in capo al 33% dei membri del consiglio di amministrazione ivi compreso l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda tale figura, con approssimazione sempre al numero superiore.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di adozione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

Per dirimere ulteriori condizioni di parità di punteggio, dopo aver utilizzato il criterio sopradefinito la Provincia di Modena ordinerà tali condizioni sulla base dell'età del legale rappresentante privilegiando la domanda presentata dal candidato più giovane. Infine come ultimo criterio di preferenza per dirimere i pari punteggio si terrà in considerazione il valore della spesa ammessa privilegiando i piani con minore spesa ammessa.

12. Progetti collettivi

Il progetto collettivo è finalizzato a risolvere una criticità di sistema comune a più imprese che operano nello stesso sistema produttivo.

Il progetto collettivo presuppone un accordo sottoscritto fra imprese che si impegnano a presentare PI assimilabili e coordinati finalizzati a dare risposta a specifiche problematiche locali.

Le imprese che aderiscono ad un progetto collettivo devono possedere individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura.

Al fine di conferire una maggiore efficacia a questa tipologia di interventi si identificano per la Provincia di Modena le seguenti categorie di azioni per l'attivazione di progetti collettivi:

1. interventi per il benessere degli animali e/o la difesa dell'ambiente: nelle fasce altimetriche montane e collinari e di pianura limitatamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati è opportuno negli allevamenti zootecnici migliorare la difesa dell'ambiente prevedendo investimenti inerenti:
 - ❖ lo stoccaggio dei reflui zootecnici;
 - ❖ lo spandimento innovativo dei reflui zootecnici attraverso l'installazione di strumentazione moderna di monitoraggio e autocontrollo della distribuzione;
 - ❖ trasformazione e valorizzazione dei reflui zootecnici;
2. interventi per il benessere degli animali: onde migliorare il benessere degli animali possono essere oggetto di progetto collettivo:
 - ❖ la ristrutturazione e/o realizzazione della stalla per bovini che comporti un cambio di stabulazione da fissa a libera migliorativo del benessere animale e/o
 - ❖ le strutture e dotazioni funzionali alla diffusione della stabulazione libera nei suini in quanto miglioratrice del benessere animale.
3. interventi per la razionalizzazione ed il risparmio dell'uso della risorsa idrica; miranti nelle zone collinari e montane a creare degli invasi idrici aziendali e/o le opere di adduzione primaria e secondaria (impianti microirrigui fissi) necessarie per favorire il risparmio idrico in agricoltura;
4. interventi per la razionalizzazione ed il risparmio nell'uso della risorsa idrica e finalizzati a migliorare l'efficienza economica delle imprese frutticole produttrici di Ciliegie. Negli ultimi anni la produzione cerasicola modenese ha risentito degli effetti derivanti da avverse condizioni climatiche che per la Ciliegia si possono ricondurre principalmente alle gelate primaverili e alle piogge abbondanti nella fase della raccolta. Pertanto è opportuno preservare le produzioni cerasicole inducendo i cerasicoltori a introdurre quegli impianti che consentano di limitare i danni alle produzioni.

Potranno essere inserite nel progetto collettivo:

- a. l'installazione di impianti per la difesa attiva quali impianti irrigui con funzione antibrina per contrastare gli effetti delle gelate primaverili e contestualmente per razionalizzare l'utilizzo della risorsa acqua;
- b. l'installazione di impianti antispacco ricorrendo preferibilmente ad impianti meccanizzati che consentono il mantenimento della produzione anche in presenza di piogge persistenti nel periodo della raccolta;
- c. l'impianto di nuovi ceraseti con varietà raccomandate dalla Regione Emilia Romagna corredati di impianti irrigui con funzioni antibrina e di impianti antispacco.

Gli impianti indicati ai primi due punti potranno essere realizzati pertanto anche su ceraseti già pre-esistenti. L'aderente al progetto collettivo potrà realizzare uno solo, oppure due o infine tutte e tre le tipologie di azione indicate ai precedenti punti.

Ogni progetto collettivo presentato deve prevedere una quota minima del 25% di realizzazione di impianti antibrina o antispacco su ceraseti in produzione.

I beneficiari che sottoscrivono l'accordo collettivo debbono realizzare l'intervento/i proposti all'interno della zona di produzione della Ciliegia Tipica di Vignola delimitata dal Consorzio della Ciliegia Tipica di Vignola, come da cartografia . allegata al presente atto (allegato 7), ovvero i territori dei seguenti Comuni: Vignola, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro, Spilamberto, Modena (loc. S. Damaso – San Donino), Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone, Bazzano, Monteveglio; i comuni di Castelfranco Emilia e S. Cesario sul panaro limitatamente ai territori a Sud della Via Emilia. Sono inoltre compresi i comuni di Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno (località Pian della Valle – Vaglio) Guiglia, Zocca, Montese, Castello di Serravalle, Crespellano, Savigno, Zola Predosa, Castel d'Aiano, Monte S. Pietro; i comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Marzabotto, Vergato e Gaggio Montano limitatamente ai territori ad Ovest del fiume Reno.

Il progetto collettivo deve essere costituito da almeno 3 imprese agricole situate nelle zone svantaggiate di montagna ai sensi della Direttiva CEE 268/1975 o da 6 imprese agricole se situate in zone non svantaggiate ai sensi della citata Direttiva 268/1975 o con aziende presenti in ambedue le zone.

Inoltre il progetto deve avere una dimensione finanziaria minima di 30.000 € per ogni aderente al progetto collettivo, ed una spesa massima ammissibile che comporti un erogazione di un contributo massimo a progetto collettivo per ognuna delle due graduatorie di € 310.863,22 ovvero la dotazione complessiva disponibile per i progetti collettivi.

Sarà possibile presentare progetti di dimensioni finanziarie superiori, fermo restando che l'Amministrazione concederà il contributo massimo assegnato ai progetti collettivi, riducendo linearmente il contributo concedibile a tutti gli aderenti in proporzione al contributo ammesso di ognuno.

Il progetto collettivo deve essere realizzato da almeno l'85% delle imprese sottoscrittrici dell'accordo e comunque da un numero di soggetti superiore al numero minimo di imprese necessarie per fare un progetto collettivo come sopra riportato. Laddove quindi più del 15% delle imprese non dovesse completare i lavori e tale % dovesse far scendere il numero di imprese che completano i lavori previsti dall'accordo, al di sotto della soglia minima di imprese definita ai sensi del presente Programma Operativo, tutto il progetto collettivo decade dalle agevolazioni eventualmente concesse.

Ai progetti collettivi sono riservati il 30% delle risorse complessive messe a bando con il presente avviso pubblico.

Laddove tali risorse non fossero tutte impegnate, per carenza di presentazione di progetti collettivi, le risorse non spese in ogni graduatoria verranno reimpegnate a favore dei progetti singoli. Le risorse eventualmente non spese dai progetti collettivi nella prima graduatoria dell'annualità 2011 saranno riassegnate agli stessi progetti collettivi che si presenteranno nella seconda graduatoria dell'anno 2011, attingendo le relative risorse dai progetti singoli.

Per ciò che attiene l'applicazione dei criteri di priorità valgono le seguenti disposizioni:

- i criteri di priorità sostanziali in capo al conduttore di cui al punto 4.3, sono attribuiti, se soddisfatti da tutte le imprese aderenti;
- gli altri criteri di priorità, sono attribuiti qualora soddisfatti dalla maggior parte delle imprese aderenti.

Per quanto non disposto dal presente avviso pubblico si rimanda a quanto previsto nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013.

13. Strumenti e procedure di attuazione

13.1 Presentazione delle domande

Le domande di premio dovranno essere presentate alla Provincia di Modena, Assessorato Agricoltura e Qualità della vita nelle zone rurali Via E. Rainusso n. 144 6° Piano 41100 Modena o in alternativa agli altri Enti riceventi modenesi facenti parte della gestione unitaria del PRIP di Modena:

- ✓ alla Unione Terre di Castelli Ufficio Agricolo Via Tesi n. 1209, Zocca;
- ✓ alla Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia Via Rocca n.1 Montefiorino;
- ✓ alla Nuova Comunità Montana del Frignano Via Giardini n. 15, Pavullo nel Frignano

in base alla competenza territoriale, determinata dalla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento.

Qualora un PI interessi superfici ricadenti in ambiti territoriali di competenza di Enti diversi, l'impresa richiedente dovrà presentare un'unica domanda per l'istruttoria della quale sarà competente l'Ente su cui ricade la prevalenza economica degli investimenti oggetto della richiesta di intervento.

Qualora gli investimenti consistano esclusivamente in beni mobili il cui utilizzo riguardi l'intera S.A.U. aziendale, la competenza sarà attribuita all'Ente sul cui territorio detta superficie aziendale insiste prevalentemente.

Nell'ambito territoriale dell'Ente così individuato, la localizzazione del PI in una determinata fascia altimetrica (o rispetto ai Comuni dell'alto e basso ferrarese con riferimento alla tipologia pianiziale) ai fini della attribuzione delle priorità avverrà secondo i medesimi criteri.

Le domande di contributo devono essere presentate secondo le modalità definite da AGREA, utilizzando il Sistema Informativo Pratiche (SOP) e secondo quanto stabilito dalla procedura operativa approvata con Determinazione di AGREA n. 4355 del 18/04/08 integrata dalla Determina n. 7512 del 27/06/2008 e dalla 186 del 14/5/2009 e sue eventuali modificazioni, disponibili sul sito web <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>. Per ragioni di completezza di riportano le modalità previste da AGREA per la presentazione delle domande in vigore alla data di approvazione del presente atto; eventuali modifiche ed integrazioni a tali modalità, che saranno disponibili al sito internet di AGREA soprariportato, avranno efficacia anche ai fini del presente avviso pubblico.

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

a. Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA:

La domanda è presentata tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto del beneficiario che abbia rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

L'incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda, provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dai bandi la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP di AGREA), deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il quinto giorno feriale successivo a quello di scadenza del bando, alla Provincia di Modena o agli altri Enti riceventi modenesi facenti parte della gestione unitaria del PRIP di Modena competente per territorio.

In relazione alle scadenze indicate nel Bando, la data di presentazione della domanda compilata con la modalità "Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA" consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito alla domanda.

La ricezione da parte della Provincia di Modena o degli altri Enti riceventi modenesi di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del Bando.

b. Presentazione semi-elettronica con protocollazione presso la Provincia di Modena o gli altri Enti riceventi modenesi

Tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda.

A tal fine gli interessati, per l'accesso al SOP, dovranno richiedere, come "Utente Internet", il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emiliaromagna.it>.

Il beneficiario "Utente internet" compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di "presentata". Il beneficiario dovrà quindi produrre una "stampa definitiva" della domanda, firmarla e farla pervenire completa

di tutti gli eventuali allegati, con fotocopia di valido documento di identità, direttamente alla Provincia di Modena o agli altri Enti riceventi modenesi indicati al paragrafo 16 in base alla competenza territoriale. L'Ente ricevente la domanda, apporrà il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione riportandolo anche su tutti gli allegati. In relazione alle scadenze indicate nel Bando, la data di presentazione della domanda compilata dall' "Utente internet" coincide con la data di ricezione attribuita dalla Provincia di Modena o dagli altri Enti riceventi modenesi alla domanda. Alla Provincia di Modena o agli altri Enti riceventi modenesi competente la registrazione sul sistema di AGREA di tale data e del numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione di "protocollo manuale".

Non saranno considerate ricevibili le domande presentate dall'utente internet compilate solo parzialmente, senza completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di "presentata").

In sintesi, a seconda della modalità di presentazione scelta, agli effetti delle scadenze disposte dal presente avviso pubblico, la data di ricevimento dell'istanza corrisponde con:

- ✓ data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione nel caso di scelta della modalità: "presentazione elettronica con protocollazione su sop presso un CAA";
- ✓ data di ricezione presso la Provincia di Modena o agli altri Enti riceventi modenesi, nel caso di scelta della modalità: "presentazione semi – elettronica con protocollazione presso la Provincia di Modena".

Non saranno considerate ricevibili altresì le domande compilate manualmente su supporto cartaceo.

13.1.1 Numero di domande presentabili

L'impresa può presentare complessivamente un massimo di quattro domande nel corso del periodo di programmazione, con un limite di tre domande finanziate. Al raggiungimento del massimale concorreranno anche le domande presentate e ritirate dal beneficiario successivamente alla protocollazione a S.O.P.. Ogni beneficiario potrà avere un massimo di due domande attive contemporaneamente, purché gli investimenti previsti dai PI siano completamente diversi tra loro; la diversità dei PI si configura anche qualora, pur in presenza di investimenti di analoga tipologia, siano interessate strutture o superfici diverse. Qualora una impresa risulti titolare di PI collegato a P.S.A. - misura 112, ulteriori domande a valere sulla misura 121 potranno essere presentate solo ad avvenuta conclusione del P.S.A. stesso.

13.1.2 Tempistica nella presentazione delle domande di aiuto

Tenuto conto che il presente Avviso Pubblico ha validità per la sola annualità del P.S.R. 2011, i termini per la presentazione delle domande di contributo sono di seguito definiti.

a) Annualità 2011

Le domande pervenute complete di tutta la documentazione verranno ordinate in graduatorie secondo la seguente tempistica:

- per le istanze protocollate a S.O.P. tra il **1° settembre 2010** ed il **29 ottobre 2010**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **15 febbraio 2011**;
- per le istanze protocollate a S.O.P. dal **30 ottobre 2010** ed entro il **28 febbraio 2011**: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il **31 luglio 2011**.

Nel periodo compreso dal 1 marzo 2011 al 31 maggio 2011 potranno essere presentate domande di aiuto sulla misura 121 connesse all'attuazione del P.S.A. di giovane agricoltore di cui al punto 4.3 lettera B). Tali domande saranno inserite nella graduatoria che la Provincia di Modena adotterà entro il 31 luglio 2011.

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato, domenica o altro giorno festivo, le scadenze stesse sono di fatto prorogate al primo giorno lavorativo utile.

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti, saranno escluse dall'accesso agli aiuti di cui al presente Avviso.

Eventuali proroghe ai termini riportati disposti dall'Autorità di gestione del PSR o suo delegato, saranno recepiti con atto formale del Direttore dell'Area Economia della Provincia di Modena e saranno validi ai fini del presente avviso.

13.1.3. Responsabile del Procedimento Amministrativo

Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato nel Dott. Fausto Prandini dell'Area Economia Servizio Interventi Strutturali e Produzioni Vegetali Unità Operativa Interventi Strutturali della Provincia di Modena, Via Rainusso, 144 (6° Piano) 41100 Modena (Tel. 059/209719 FAX: 059/209770 e mail: prandini.f@provincia.modena.it sito internet: www.provincia.modena.it).

13.2 Documentazione della domanda

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 13.2.1 *Piano degli Investimenti supportato da una relazione tecnica* descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti. La struttura tipo del PI è allegata alla presente deliberazione quale allegato n.3. Nel caso l'intervento in oggetto interessi superfici ricadenti, anche parzialmente, nelle aree denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e/o Siti di importanza comunitaria proposti (pSIC), la relazione tecnica descrittiva deve considerarsi quale parte della documentazione necessaria alla valutazione di cui alla deliberazione regionale n. 1191/2007;
- 13.2.2 *copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 su cui si intende eseguire le opere, con evidenziata l'esatta ubicazione delle opere da eseguire.* Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà o di possesso delle particelle per una durata almeno pari al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli

interventi da realizzare. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che gli stessi contengano una espressa clausola di tacito rinnovo e che al momento della domanda sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;

- 13.1.1. *copia della cartografia C.T.R. scala 1:5.000* con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli investimenti;
- 13.1.2. *preventivi di spesa relativi ad impianti, macchinari, attrezzature* ed eventualmente a strutture prefabbricate ed altre opere edili affini complementari e relativo quadro di raffronto redatto secondo lo schema tipo riportato nell'allegato 2 alla presente deliberazione, coerentemente a quanto previsto al punto 13.7 "Congruità della spesa". Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;
- 13.1.3. *computo metrico estimativo delle opere edili e delle opere di miglioramento fondiario*, nel caso di apporto di manodopera aziendale. Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura in vigore;
- 13.1.4. *disegni progettuali ed eventuali layout*;
- 13.1.5. *copia di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto*;
- 13.1.6. *dichiarazione del tecnico progettista* che l'opera è soggetta a Denuncia di Inizio Attività (DIA);
- 13.1.7. *nel caso di PI proposti da Comunioni a scopo di godimento: contratto costitutivo la Comunione a scopo di godimento*, redatto secondo le indicazioni di cui al precedente punto 4.13;
- 13.1.8. *nel caso di PI afferenti al settore produttivo bieticolo – saccarifero*, dovrà altresì essere allegata alla domanda una *dichiarazione relativa alla sussistenza di vincoli associativi/impegni contrattuali di conferimento del prodotto*, al fine di verificare il rispetto delle quote di produzione settoriali;
- 13.1.9. *dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il possesso dei criteri di priorità (Allegato n.5)*

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

13.3 Istruttoria delle domande, definizione delle graduatorie di ammissibilità ed eventuali proroghe ai termini fissati per l'esecuzione dei lavori

13.3.1 Istruttoria

Entro la data soprariportata (punto 13.1.2) per la formazione della graduatoria, le domande pervenute saranno istruite ed esaminate dai singoli tecnici incaricati. L'istruttoria sarà finalizzata ad accertare che l'impresa agricola beneficiaria sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili, richiedendo ove necessario l'eventuale documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'istruttoria.

Durante l'attività istruttoria la Provincia di Modena e gli altri Enti riceventi modenesi si riservano di *chiedere formalmente eventuale documentazione necessaria* ai fini della verifica dell'ammissibilità delle istanze. In tale ipotesi, le integrazioni dovranno essere prodotte entro quindici giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Avviso Pubblico.

Conclusa l'istruttoria affidatagli il tecnico incaricato riporta gli esiti al Gruppo di lavoro tecnico Provincia – Comunità Montane, nominato con atto formale del Direttore Area Economia della Provincia di Modena. Detto gruppo di lavoro riesaminerà l'istruttoria effettuata e provvederà a proporre le eventuali esclusioni ed in seguito ad attribuire i punteggi di merito riferiti ai criteri di priorità e ad applicare i criteri di precedenza.

A conclusione della precedente fase, il Gruppo tecnico di lavoro formulerà una proposta di graduatoria delle domande ritenute ammissibili.

Successivamente e comunque entro le date soprariportate per l'approvazione della graduatoria, il Responsabile della Struttura Unitaria del PRIP di Modena provvederà ad approvare con atto formale le graduatorie delle domande ammissibili, e l'elenco delle domande escluse. Nel medesimo atto si definiranno le concessioni dei contributi spettanti ai singoli PI fino alla concorrenza delle risorse assegnate al budget relativo alla graduatoria considerata.

In base alla graduatoria approvata e alla disponibilità finanziaria, la Provincia di Modena comunica, di norma entro i successivi 15 giorni dall'adozione dell'atto formale che approva la graduatoria, ai beneficiari l'ammissione al finanziamento e l'entità del contributo concesso.

Per quanto non espressamente indicato, al procedimento istruttorio si applicano le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

13.2. Istruttoria delle domande, definizione delle graduatorie di ammissibilità ed eventuali proroghe ai termini fissati per l'esecuzione dei lavori

La Provincia di Modena, tenuto conto dei criteri di priorità, ammetterà a finanziamento un numero di PI fino alla concorrenza del **110%** delle risorse loro assegnate e oggetto di impegno per l'annualità 2011.

Resta inteso che eventuali economie maturate in sede di liquidazione dell'aiuto nonché per effetto di rinunce tardive e revoche nel corso dell'attuazione di ogni annualità non potranno essere reimpiegate direttamente a favore di graduatorie già approvate. Le eventuali risorse rese disponibili a seguito di rinunce al contributo - da parte di beneficiari collocati utilmente in una graduatoria - che pervengano precedentemente all'approvazione della graduatoria successiva, potranno essere immediatamente utilizzate nell'ambito della medesima graduatoria.

I **PI non finanziati per carenza di risorse** verranno riordinati nell'ambito delle tre graduatorie successive.

Non saranno in ogni caso finanziabili PI che risultino completamente realizzati prima della concessione del contributo. Nel caso di PI costituito da un unico macchinario/attrezzatura, detto PI si intende completamente realizzato all'atto della consegna del bene in azienda, quale risultante da DDT in conto vendita.

All'interno della Programmazione 2007-2013, *i PI ammissibili, in assenza di sufficiente dotazione finanziaria, possono essere inseriti nelle graduatorie successive* fermo restando:

- a) che la domanda sarà collocata nella successiva graduatoria previa conferma da parte del soggetto titolare - almeno entro 30 giorni prima della data ultima prevista dal presente Avviso Pubblico per l'approvazione della graduatoria stessa - dei dati contenuti e del permanere dell'interesse al progetto, nonché previa dichiarazione che il PI non risulta già concluso al momento stesso della conferma. Il mancato adempimento a tali prescrizioni entro i termini fissati costituirà motivo di decadenza della domanda stessa;
- b) che qualora nel corso della programmazione intervengano modifiche ai documenti attuativi regionali e territoriali, le istanze non finanziate in una graduatoria per carenza di risorse dovranno essere inserite in quelle successive a seguito di nuova istruttoria di ammissibilità e conseguente rivalutazione del punteggio;
- c) che le domande, e relativi PI, presentate all'interno della Programmazione 2007-2013 non potranno in alcun modo vantare alcun diritto in termini di priorità e quant'altro sulla Programmazione successiva.

13.2.1 Rinuncia e/o decadenza dai benefici concessi

La **rinuncia all'aiuto dopo la notifica di concessione** comporta la revoca dell'aiuto medesimo e preclude la possibilità per l'interessato di presentare ulteriori domande di aiuto sulla presente Misura per un anno a decorrere dalla data di rinuncia.

Al **beneficiario, per il quale sia stato adottato un atto di concessione di contributo, che non realizzi il PI e ometta di presentare comunicazione di rinuncia** alla Provincia di

mdoena entro i termini fissati per la realizzazione si applicano altresì le sanzioni previste al punto 19.

13.2.2 Realizzazione degli interventi

✓ Tempi di attuazione

Il beneficiario, entro 60 giorni dal termine fissato per la conclusione dei lavori/realizzazione degli investimenti, deve presentare la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi. Decorso inutilmente tale termine, che risulta inderogabile relativamente alla validità dei documenti prodotti a rendicontazione delle spese effettuate, l'Ente competente potrà sollecitare il beneficiario a presentare quanto sopra previsto entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine o comunque decorsi ulteriori 10 giorni dal termine originariamente previsto di 60 giorni, il contributo concesso si intende revocato e si procederà al recupero dell'eventuale acconto erogato.

✓ Proroghe dei lavori

E' ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga entro la data prevista per la fine dei lavori, purché debitamente motivata e a condizione che gli investimenti si realizzino entro e non oltre i successivi 180 giorni, pena la revoca del contributo concesso ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.

In tal caso il beneficiario è tenuto a presentare, entro i 60 giorni successivi alla nuova data di fine lavori, la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi. Decorso inutilmente tale termine, che risulta inderogabile relativamente alla validità dei documenti prodotti a rendicontazione delle spese effettuate, la Provincia di Modena o gli altri Enti riceventi modenesi potrà sollecitare il beneficiario a presentare quanto sopra previsto entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine o comunque decorsi ulteriori 10 giorni dal termine originariamente previsto di 60 giorni, il contributo concesso si intende revocato e si procederà al recupero dell'eventuale acconto erogato.

13.3. Varianti al Piano degli Investimenti

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante al PI purché:

- a) motivata e preventivamente autorizzata con atto proprio dell'Ente competente;
- b) finalizzata ad una maggiore coerenza agli obiettivi operativi della Misura 121.

In ogni caso non si potrà aumentare l'importo ammesso per la realizzazione del PI o apportare variazioni alla natura delle opere tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione delle domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Non si potrà, inoltre, differire il termine per la realizzazione delle opere in misura superiore a quanto previsto relativamente all'istituto della proroga.

Ciò premesso non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decisi dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del costo complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

13.4. Erogazione di anticipi

È prevista la possibilità di richiedere all'atto di presentazione della domanda di aiuto l'erogazione di anticipo sul contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione, pari al 20% del contributo concesso, è comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

Per le concessioni intervenute negli anni 2009 e 2010, in rispondenza a quanto previsto dal Reg. CE 1974/2006, art. 56 paragrafo 2, primo comma come modificato dal Reg. CE 363/2009 la percentuale di anticipazione potrà essere elevata al 50 % del contributo concesso, subordinatamente alla modifica delle corrispondenti previsioni nel P.R.S..

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata della conferma di validità richiesta dalla Provincia di Modena o dagli altri Enti riceventi modenesi alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

La Provincia di Modena o gli altri Enti riceventi modenesi cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

13.5. Liquidazione dei contributi

Il beneficiario, terminati gli investimenti previsti nel PI, presenterà specifica domanda di pagamento in accordo alla tempistica di cui al precedente punto 13.3 e secondo le modalità previste da AGREA, allegando i seguenti documenti necessari per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali:

- a) stato finale dei lavori;
- b) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle

spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” approvato dal MIPAAF (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti);

- c) nell’ipotesi di Comunione scopo di godimento, quanto previsto al punto 4.13 (documentazione comprovante l’avvenuta registrazione e fatturazione emesse pro-quota riportante oltre all’oggetto dell’acquisto - tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente - il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti);

per le opere in cemento:

- d) collaudo statico;
- e) verbale di regolare esecuzione delle opere.

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da Prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato, diverso dal funzionario istruttore, verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti dal PI;
- che tutte le opere e tutti gli acquisti previsti dal PI siano stati regolarmente attuati;
- che sia stato acquisito il certificato di agibilità, per le opere che lo prevedono.

Non verranno liquidati PI che subiscano nella fase di esecuzione modifiche sulla natura e/o consistenza degli investimenti tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione della domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Un PI ammissibile deve essere realizzato nella sua interezza anche nel caso in cui la spesa risultante ammissibile a seguito dell’esame di congruità risulti superiore a quella riconoscibile ai fini della determinazione del contributo per insufficienza del numero di ULU aziendali.

Analogamente si dovrà procedere qualora un PI si collochi in graduatoria in posizione tale per cui le risorse disponibili risultino inadeguate al pieno finanziamento dello stesso.

In sede di verifica finale dei PI, il soggetto beneficiario ha l’obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle opere.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

La Provincia di Modena e gli altri Enti riceventi modenesi, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate su tutti i beneficiari, procederanno a portare le risultanze dei loro accertamenti al gruppo di lavoro tecnico per la gestione unitaria del PRIP di Modena che provvederà sulla base della convenzione e del Regolamento di funzionamento del gruppo di lavoro a formulare una proposta di liquidazione che verrà adottata dal

Direttore Area Economia della Provincia di Modena. LA Provincia di Modena trasmetterà ad AGREA tramite posta elettronica certificata le decisioni di liquidazione adottate.

13.6. *Congruità della spesa*

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura.

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da tecnico qualificato; rimane in ogni caso alla Provincia di Modena e agli altri Enti riceventi modenesi la facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità.

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici, di irrigazione, serre.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel limite massimo di 40.000 Euro per PI, le prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola.

14. **Risorse finanziarie**

La Provincia di Modena, tenuto conto dei criteri di priorità, ammetterà a finanziamento un numero di PI fino alla concorrenza **del 110%** delle risorse loro assegnate e oggetto di impegno per l'annualità 2011.

Resta inteso che eventuali economie maturate in sede di liquidazione dell'aiuto nonché per effetto di rinunce tardive e revoche nel corso dell'attuazione di ogni annualità non potranno essere reimpiegate direttamente a favore di graduatorie già approvate. Le eventuali risorse resesi disponibili a seguito di rinunce al contributo - da parte di beneficiari collocati utilmente in una graduatoria - che pervengano precedentemente all'approvazione della graduatoria successiva, potranno essere immediatamente utilizzate nell'ambito della medesima graduatoria.

In particolare la Provincia di Modena si deve attenere ai seguenti valori % di incidenza dei fondi impegnati in ogni singolo esercizio definito dal POM, rispetto alla disponibilità globalmente assegnata alla Misura in sede di P.R.I.P. per l'intero periodo di programmazione:

	ESERCIZIO					
	2008(*)	2009(*)	2010 (*)	2011	2012	2013
% risorse impegnabili nell'esercizio considerato	30%	20%	20%	10%	10%	10%
Risorse complessivamente previste nel PRIP di Modena:2007-2013 10.499.970,00 €	3.149.991 €	2.099.994 €	2.099.994 €	1.049.997 €	1.049.997 €	1.049.997 €
% di overspending	120%	120%	150%	110%	Non prevista	
Risorse a bando utilizzando overspendig	3.779.989,20	2.519.992,80	3.149.991,00	1.154.996,70	1.049.997 €(**)	1.049.997 €(**)
Risorse derivanti da Riserva Premiante	Non prevista		0,00	201.736,05	201.736,05	201.736,05
Risorse derivanti da Fondi Health Check + OCM Vino + Vecchia modulazione (Delibera di GR del 26/7/2010)	0	0	0	472.677,67	472.677,67	472.677,67
Economie accertate	0	0	0	243.011,04	Nd	Nd
Totale risorse a Bando	3.779.989,20	2.519.992,80	3.149.991,00	2.072.421,46	(**)	(**)

(*) Le annualità 2008, 2009 e 2010 sono mantenute nella tabella a titolo meramente rappresentativo.

(**) le risorse attribuite alle annualità 2012 e 2013 sono puramente indicative in quanto avendo applicato sempre l'overspending le risorse che saranno messe a bando dipenderanno dagli accertamenti finali delle opere.

Le risorse non utilizzate nell'ambito di una annualità possono essere destinate alle annualità successive purché siano quantificate nei relativi bandi.

15. Commissioni Provinciali per l'accertamento della sufficiente capacità professionale

La Commissione Provinciale, ai sensi della Legge Regionale n. 15/97 art. 3, comma 2, lettera c, accerta la sufficiente capacità professionale dei conduttori agricoli, ed è composta da:

- il Responsabile del Servizio provinciale competente in materia di agricoltura con funzioni di presidente della Commissione;
- il referente provinciale per le Misure 112 e/o 121 del P.S.R. 2007-2013;

- un funzionario della Formazione Professionale della Provincia;
- un funzionario esperto sulle normative relative alla tutela ambientale in agricoltura;
- un funzionario esperto sulle norme e regolamenti delle organizzazioni comuni di mercato.

Tale Commissione svolgerà le proprie funzioni per tutta la durata della Programmazione 2007-2013 e per la Provincia di Modena è stata costituita con determinazione del Direttore Area Economia n. 51 del 19/5/2010.

16. Controlli

La Provincia di Modena e gli altri Enti riceventi modenesi devono effettuare sui beneficiari i controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio ad esse allegate.

In particolare saranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ad esse allegate rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Verrà controllato il 5% delle domande presentate, approssimato per eccesso, con un metodo esclusivamente casuale, utilizzando una formula di excel. Tali controlli verranno effettuati rivolgendosi direttamente presso le Pubbliche Amministrazioni competenti e solo in subordine al beneficiario stesso.

In tal caso il beneficiario avrà 20 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per produrre la documentazione utile a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato, pena la decadenza dai benefici e la segnalazione ai competenti organi. L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di decadenza della domanda di aiuto, nonché la trasmissione d'ufficio agli Organi competenti per l'esercizio dell'azione penale come previsto dalla Legge.

AGREA effettuerà la verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione sulle domande d'aiuto nonché i controlli amministrativi sulle stesse, i controlli in loco sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento sugli impegni assunti e i vincoli prescritti dalla Misura, anche eventualmente mediante delega delle funzioni.

Tutti i controlli sono da eseguire secondo le modalità definite da AGREA nei relativi manuali procedurali.

17. Rispetto della condizionalità

Ai fini della Misura 121, gli adempimenti di cui ai Criteri di Gestione Obbligatori e alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali previsti dal Reg. (CE) n. 73/2009 si intendono comunque non rispettati qualora nell'azienda, nel corso del periodo vincolativo, vengano riscontrate infrazioni, che, secondo il sistema di sanzioni e riduzioni di cui al Reg. (CE) 1122/2009, comporterebbero una decurtazione del pagamento unico superiore al 20% ed indipendentemente che sia stata presentata domanda di pagamento unico. Il mancato rispetto del vincolo così determinato costituirà motivo di revoca del contributo.

I giovani che abbiano presentato domanda di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 possono accedere alla Misura 121 in deroga alla condizione di rispetto dei requisiti comunitari applicabili agli interventi per i quali è richiesto il sostegno, a condizione che nel proprio P.S.A. - presentato ai sensi della Misura 112 - abbiano previsto investimenti finalizzati all'adeguamento ai suddetti requisiti. In base a quanto stabilito dall'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma del Reg. (CE) 1698/2005 la condizione deve essere raggiunta entro 36 mesi dalla data di insediamento.

Le norme comunitarie per le quali è possibile usufruire della suddetta proroga sono le seguenti:

- Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e successiva normativa nazionale e regionale;
- Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996 (96/61/CE) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, recepita con Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- Direttiva del Consiglio del 23 ottobre 2001 (2001/88/CE) recante modifica della Direttiva del Consiglio del 19 novembre 1991 (91/630/CEE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, recepita con il D.Lgs. n. 534 del 30.12.1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 53 del 20.02.2004.

18. Esclusioni e vincoli

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 31, comma 2, Reg. (CE) 1975/2006 e successive modifiche.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97, nonché ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE n. 1698/2005.

19. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/1997;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Programma Operativo e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Restano ferme le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008, in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata stabilito nella deliberazione medesima.

20. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 20 marzo 2009 nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

21. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Il presente Bando è consultabile sul sito internet <http://www.provincia.modena.it>.

Sul sito internet di AGREA <http://agrea.regione.emilia-romagna.it> sono messi a disposizione i manuali di compilazione delle domande sul sistema SOP; per problemi di accesso al sistema, rivolgersi all'Ufficio relazioni con il pubblico di AGREA tel. 051 – 284940 – 284970.

22. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Modena.

23. Informativa e tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, e che il Responsabile dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Economia Dott. Giuseppe Todeschini. Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy" di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Economia della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: <http://www.provincia.modena.it/>.